



Ministero della Transizione Ecologica

DIPARTIMENTO ENERGIA

Ex DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., e, in particolare, l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTI il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e ss.mm.ii, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e ss.mm.ii, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e ss.mm.ii, concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e ss.mm.ii);

VISTI gli artt. 11, 16, 22bis, 49, 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, in seguito denominato "Testo Unico" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii, che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale supposta ministeriale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii., ha istituito il Ministero della transizione ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;



VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

VISTA la nota prot. n. 0000466-2020-88-83 del 21 luglio 2020 (prot. MiSE n. 16395 del 22 luglio 2020) comprensiva della relativa documentazione tecnica, con cui la società EP Produzione S.p.A. (di seguito il proponente) ha presentato istanza di autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica di Ostiglia (MN) mediante la realizzazione del “Progetto di installazione di una nuova unità a ciclo combinato e interventi di miglioramento ambientale sui gruppi esistenti”, ai sensi del D.L. 7/2002, convertito con modificazioni dalla L. 55/2002 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, con la medesima nota prot. 0000466-2020-88-83 del 21 luglio 2020, la EP Produzione S.p.A. ha comunicato il valore complessivo delle attività da eseguire e ha allegato la relativa quietanza di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e ss.mm.ii. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

VISTA la nota prot. n. 17486 del 4 agosto 2020 con cui il Ministero dello Sviluppo economico, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza:

- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii., modifica della centrale termoelettrica di Ostiglia (MN) mediante la realizzazione del “Progetto di installazione di una nuova unità a ciclo combinato e interventi di miglioramento ambientale sui gruppi esistenti”;;
- ha indetto la Conferenza di Servizi secondo la modalità semplificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- ha contestualmente sospeso di fatto il procedimento autorizzativo, in attesa delle determinazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, considerato che, in base ai dettami di legge, l'esito positivo della valutazione ambientale costituisce parte integrante e condizione necessaria per la conclusione del procedimento di cui al D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, sotto il profilo ambientale:

- Con nota prot. 460-2020-88-23-P del 20 luglio 2020, acquisita al prot. 57559 del 23 luglio 2020, la società EP Produzione S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto;
- Con nota prot. m_ante.UDCM.DECRETIMINISTRO.R.0000354 del 12 agosto 2021, il Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, ha emanato, ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152 e ss.mm.ii., il decreto di giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto in epigrafe subordinato al rispetto di prescrizioni formalizzate con:
 - **parere positivo con condizioni ambientali** n.114 del 25 giugno 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;



- **parere, positivo con condizioni ambientali**, espresso dal Ministero della cultura espresso con nota della DG-ABAP prot.24291 del 14 luglio 2021;
- **parere positivo con condizioni ambientali** della Regione Lombardia espresso con Delibera di Giunta Regionale n. 4918 del 21 giugno 2021;
- **parere positivo con prescrizioni** dell'Istituto Superiore di Sanità, espresso con nota prot. generale AOO-ISS-11/03/2021-0009744 dell'11 marzo 2021.

VISTA la nota prot. 604-2021-88-23-P del 7 settembre 2021 (prot. MiSE n. 26975 dell'8 settembre 2021), con cui il Proponente, in esito alla conclusione del procedimento di VIA, ha comunicato che, a seguito di indicazioni ricevute da SNAM S.p.A. e di alcuni approfondimenti condotti con i possibili costruttori dell'impianto, sono state apportate alcune modifiche al tracciato del gasdotto e alle aree di cantiere.

VISTA la nota prot. 606-2021-88-23-P del 7 settembre 2021 (prot. MiSE n.26967 dell'8 settembre 2021), con cui, anche in riferimento alle modifiche progettuali, il Proponente ha trasmesso il Piano Particolare complessivo di tutte le opere in progetto e ha comunicato l'elenco degli interessati alle singole opere previste dal progetto.

CONSIDERATO che con la medesima nota il Proponente ha chiesto, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., che sia apposto il vincolo preordinato all'esproprio e che siano disposti l'occupazione d'urgenza, l'occupazione temporanea e l'asservimento delle aree interessate per occupazioni temporanee (attività di cantiere e stoccaggio materiali), asservimenti (costituzione del diritto di servitù) o espropri (adeguamento della viabilità pubblica).

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione allegata all'istanza e delle successive integrazioni, si riscontra che il progetto prevede in sintesi:

- la realizzazione di un nuovo gruppo di produzione elettrica (Nuova Unità 5 o OS5) a ciclo combinato alimentata a gas naturale (CCGT), avente una potenza elettrica lorda di circa 925 MW e una potenza termica di combustione pari a circa 1.500 MW, in un'area dell'esistente centrale termoelettrica di Ostiglia, di proprietà della società proponente EP Produzione S.p.A., un tempo occupata da un parco serbatoi di olio combustibile, denominato Borgo San Giovanni (BSG), ora non più utilizzato e per il quale in data 16 luglio 2021 è già stato emesso Decreto di autorizzazione alla dismissione e demolizione;
- la realizzazione di una nuova connessione alla rete gas di SNAM S.p.A. che avverrà tramite un gasdotto interrato della lunghezza di circa 0,5 km, un impianto di tipo PIDI (Punto di Intercettazione di Derivazione Importante) e un impianto di tipo PIDA (Punto di Intercettazione con Discaggio di Allacciamento);
- la realizzazione di una nuova stazione elettrica interna al sito di BSG e la realizzazione di un elettrodotto in cavo interrato in Alta Tensione (AT) di lunghezza circa 1 km per la connessione della Nuova Unità 5, in progetto, alla Rete di Trasmissione Nazionale di Terna S.p.A., sfruttando un esistente stallo (ora dismesso e che sarà adeguato);
- la messa in riserva fredda della sezione 1 della centrale esistente e interventi di miglioramento ambientale (installazione SCR) all'interno dei generatori di vapore a recupero (GVR) delle sezioni 1, 2 e 3 esistenti;
- l'adeguamento della pista tubi esistente con nuove linee di interconnessione fluidiche ed elettriche (acque di processo, acque reflue, cavi elettrici MT e vapore) tra il sito di ubicazione della Nuova Unità 5 e l'isola produttiva della Centrale esistente;



- lavori stradali per l'adeguamento della viabilità (trasporti eccezionali) nei pressi dell'area di centrale;

VISTA la nota n. 27256 del 10 settembre 2021 con cui il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 52-ter del D.P.R. 8 maggio 2001, n. 327 e dell'art. 7 della legge 241/90 e ss.mm.ii., ha provveduto ad avviare la procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (v.p.e.).

CONSIDERATO che, con la medesima nota, il Ministero della transizione ecologica:

- ha chiesto al Comune di Ostiglia di pubblicare l'avviso di avvio procedura apposizione v.p.e. presso il proprio Albo pretorio a partire dal 24 settembre 2021, per una durata comunque non inferiore a 20 giorni, indicando la decorrenza di ulteriori 30 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, per consentire la presentazione di eventuali osservazioni da parte dei soggetti interessati.
- ha chiesto alla società proponente di provvedere entro e non oltre il 17 settembre 2021 al deposito presso il Comune di due copie di un elaborato tecnico contenente il tracciato e i dati catastali delle aree attraversate, oltre alle informazioni sulla natura e lo scopo dell'opera, in modo da consentire ai soggetti interessati di individuare le aree di proprietà.

CONSIDERATO inoltre che, per dare corso alla procedura di apposizione del v.p.e. ai sensi del DPR 327/2001, il Ministero della transizione ecologica ha provveduto a trasmettere l'avviso di avvio della procedura a tutti gli interessati (di numero inferiore a 50) ex combinato disposto dell'art. 52-bis, commi 4 e 6, 52-ter e 11, comma 2, con comunicazioni individuali a mezzo raccomandata A/R, prot. del 15 settembre 2021.

VISTA la nota prot. n. 27898 del 15 settembre 2021 con cui il Ministero della transizione ecologica, acquisite le valutazioni ambientali positive, preso atto delle modifiche progettuali intervenute durante la VIA e dato corso alla procedura di apposizione del v.p.e. summenzionata, ha disposto la riapertura dei termini del procedimento in forma semplificata e in modalità asincrona, secondo le disposizioni dell'art.14-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., fissando contestualmente il termine di 75 giorni per l'espressione dei pareri da parte degli Enti competenti e la data per lo svolgimento della eventuale Conferenza di servizi in modalità sincrona (6 dicembre 2021).

PRESO ATTO che, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio:

- in data 17 settembre 2021, con nota prot. 124/2021, il proponente ha provveduto a depositare presso l'ufficio tecnico comunale di Ostiglia due copie cartacee della documentazione progettuale a corredo dell'avviso di avvio procedura di apposizione v.p.e., come dichiarato con nota prot. n. 0000635 del 20 settembre 2021, acquista al prot. MiSE n.28318 del 21 settembre 2021;
- l'avviso di avvio procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con l'elenco recante indicazioni del comune, fogli e particelle catastali interessate dalla fascia v.p.e. nonché delle aree da occupare temporaneamente, è stato inoltre affisso per 20 (venti) giorni consecutivi all'Albo pretorio online del Comune di Ostiglia (rif. pubblicazione n. 900 dal 24 settembre 2021 al 14 ottobre 2021);
- con nota acquista al prot. MiSE n.31476 del 21 ottobre 2021, la Provincia di Mantova-Servizio Unico Espropri-concessioni ha comunicato che le aree di cui al N.C.T. del comune di Ostiglia Fg.51 mappali 78-79, secondo i registri catastali, risultano di proprietà del "DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - OPERE IFRAULICHE DI 2 CTG", rappresentato dall'agenzia del Demanio.



- con raccomandata A/R prot. n. 0031939 del 26 ottobre 2021 il Ministero della transizione ecologica ha provveduto a trasmettere la comunicazione di avvio procedura apposizione v.p.e. al corretto destinatario indicato dalla Provincia di Mantova nella suddetta nota, come successivamente notificato al proponente con nota prot. n. 0032414 del 29 ottobre 2021.
- con nota acquisita al prot. MiSE n. 0033643 del 10 novembre 2021 l'Agencia del Demanio-Dir. Reg. Lombardia ha comunicato di dover fare riferimento agli Enti gestori, Regione Lombardia e AIPO, per l'espressione del parere e la formulazione di osservazioni di competenza e, eventualmente, per il rilascio della concessione d'uso delle aree demaniali di interesse.
- Con pec acquisita al prot. MiSE 0031284 del 19.10.2021 lo Studio Legale Poltronieri, comunicando formalmente l'incarico di rappresentante e difensore dei sig. Elio Bari, Davide Bari e Luca Bari, rispettivamente usufruttuario e proprietari dell'area catastale sita nel Comune di Ostiglia al foglio 45, mappali 16, 188 e 215, ribadisce la disponibilità degli stessi a procedere con la trattativa bonaria per la cessione dell'area sopra citata.
- Con pec acquisita al prot. MiSE 0032558 del 02.11.2021 i sig.ri Manzalini Giuliano e Manzalini Anna Maria, comproprietari degli immobili in Ostiglia Via Abetone Brennero Est numero 73, distinti nel catasto dei fabbricati al foglio 43, mappali 82/8-108/1, 82/9-95/1, 82/10-95/2, 82/11, 95/3, e 108/2 e nel catasto dei terreni al foglio 43, mappali 82, 85, 95, 107, 108 e 109, hanno proposto la cessione della piena proprietà degli immobili su identificati.
- Con pec acquisita al prot. MiSE 0034881 del 02.11.2021 il sig. Franco Pini, proprietario dei terreni siti in comune di Ostiglia al foglio catastale 44, mappale 161 e al foglio catastale 45, mappale 6, ha trasmesso una serie di osservazioni generali sul progetto, non pertinenti con la procedura di apposizione del v.p.e, riguardanti il rischio di emissioni nocive a nocumento dei cittadini e la presentazione in data 27/10/21 da parte del *Comitato cittadini per l'ambiente di Ostiglia* di un ricorso al TAR del Lazio contro la dichiarazione di compatibilità ambientale.

RITENUTO di dover valutare le osservazioni del Sig. Pini trasmesse con nota prot. MiSE 0034881 del 02.11.2021, sebbene non direttamente pertinenti con la procedura di apposizione del v.p.e., ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 1, lett. b) della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO al riguardo che, dal punto di vista ambientale, le suddette osservazioni riguardano aspetti già esaminati nel giudizio di compatibilità ambientale, già reso con esito positivo a seguito di apposita istruttoria, di cui al parere n. 114 del 25 giugno 2021 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale, anche sulla base delle posizioni favorevoli espresse dagli enti competenti;

CONSIDERATO inoltre che, con riferimento al ricorso presentato dal *Comitato cittadini per l'ambiente di Ostiglia*, questo non solleva il Ministero della transizione ecologica dal dovere concludere il procedimento con provvedimento espresso, nel rispetto dei termini previsti dalla legge e in conformità con la determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi;

PRESO ATTO che, nell'ambito della procedura di apposizione del v.p.e., non risultano pervenute ulteriori comunicazioni né osservazioni;

CONSIDERATO pertanto che l'endoprocedimento per l'apposizione del v.p.e., attivato nell'ambito della Conferenza di Servizi ai sensi del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii. con l'invio delle raccomandate ai soggetti interessati e la pubblicazione dell'apposito avviso all'albo pretorio del



Comune coinvolto, in assenza di elementi ostativi, si è concluso per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;

RITENUTO quindi che la società EP Produzione S.p.A., fatta salva la conclusione positiva di eventuali accordi bonari di cessione con i proprietari delle aree interessate, possa essere autorizzata a richiedere, ai sensi del D.P.R. 327 e ss.mm.ii.:

- i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e per l'occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere in progetto le quali, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, sono opere di pubblica utilità.;
- l'emanazione del decreto di esproprio e/o di costituzione di servitù, entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il presente provvedimento.

CONSIDERATO che nel corso del procedimento unico, oltre a non essersi reso necessario l'espletamento della Conferenza di Servizi in modalità "sincrona", sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla-osta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii:

- Nota prot. 0026262-P del 9 settembre 2020, con cui il Servizio V della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura, ha comunicato i riferimenti della Soprintendenza territorialmente competente all'espressione del parere.
- Note prot. n. 0114979 e prot. n. 0115008 del 20 novembre 2020 (trasmesse del Proponente con nota prot. n. 0000849 del 1 dicembre 2021, acquisita al prot. MiSE 35998 del 1 dicembre 2021, con cui l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ha espresso nulla osta con prescrizioni a conclusione della valutazione compatibilità ostacoli e pericoli per la navigazione aerea.
- Nota prot. n. 0010605 del 28 luglio 2021 con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova ha dichiarato la conformità del progetto alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011 e s.m.i., nel rispetto delle condizioni impartite (parere messo agli atti della CdS su richiesta del Proponente con nota prot. n. 0000716 del 20 ottobre 2021, acquisita al prot. MiSE n. 31351 del 20 ottobre 2021).
- Nota prot. 0000681-2021-88-23 P del 6 ottobre 2021, acquisita al prot. MiSE 29919 del 6 ottobre 2021, con cui il proponente, con riferimento alla connessione elettrica alla RTN del nuovo impianto CCGT (codice pratica Terna: 202000981), ha chiarito che:
 - ha ottenuto la Soluzione Minima Tecnica Generale (STMG) in data 12 novembre 2020, formalmente accettata in data 19 febbraio 2021;
 - sulla base della STMG di cui al punto precedente, ha presentato a Terna la documentazione progettuale relativa agli impianti di rete per la connessione in data 07 luglio 2021;
 - il progetto di cui al punto precedente ha ottenuto il benestare da Terna in data 02 agosto 2021 (rif. nota prot. n. 0061923 del 02 agosto 2021).
- Nota prot. 0020529 del 05 ottobre 2021 con cui il Comando 1^a Regione Aerea dell'Aeronautica Militare ha espresso nulla osta per gli aspetti demaniali di interesse, riconfermando quanto già espresso con nota prot. M_D AMI001 REG2020 0014508 del 07 settembre 2019 (parere messo agli atti della CdS su richiesta del Proponente con nota prot. n. 0000716 del 20 ottobre 2021, acquisita al prot. MiSE n. 31351 del 20 ottobre 2021).
- Nota prot. n. 375366 del 08 ottobre 2021 con cui l'ADM-Ufficio delle Dogane di Mantova ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera con prescrizioni, per gli aspetti fiscali di competenza (parere messo agli atti della CdS su richiesta del Proponente con nota



- prot. n. 0000716 del 20 ottobre 2021, acquisita al prot. MiSE n. 31351 del 20 ottobre 2021).
- Nota del 15 ottobre 2021 con cui il Consorzio di Miglioramento Fondiario S. Stefano ha espresso nulla osta alla realizzazione del progetto, nel rispetto di una serie di raccomandazioni (parere messo agli atti della CdS su richiesta del Proponente con nota prot. n. 0000716 del 20 ottobre 2021, acquisita al prot. MiSE n. 31351 del 20 ottobre 2021).
 - Nota prot. n. 14097875 del 09 novembre 2021 con cui TIM S.p.A. ha comunicato di aver concluso l'istruttoria tecnica per la risoluzione delle interferenze con cavi TLC esprimendo prescrizioni operative per le attività di scavo (nota messa agli atti della CdS su richiesta del Proponente con nota prot. n. 0000849 del 1 dicembre 2021, acquisita al prot. MiSE 35995 del 1 dicembre 2021).
 - Note prot. n. 38888 del 10 novembre 2021 e n. 172864 del 15 novembre 2021 con cui il MiSE-Ispettorato Territoriale Lombardia (ITLo), ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche, ha espresso parere favorevole (nulla osta messi agli atti della CdS su richiesta del Proponente con nota prot. n. 0000849 del 1 dicembre 2021, acquisita al prot. MiSE 35995 del 1 dicembre 2021).
 - Nota prot.428662/RU, acquisita al prot. MiSE n.34250 del 16/11/2021, con cui l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli ha espresso il proprio parere favorevole, nel rispetto di prescrizioni.
 - Nota prot. 0000811 del 22 novembre 2021, acquisita al prot. MiSE 34900 del 22 novembre 2021, con cui il proponente ha trasmesso la dichiarazione del progettista in merito all'assenza di interferenza tra l'opera in progetto e i titoli vigenti di concessione mineraria, equivalente a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria competente MiSE-UNMIG prevista dall'art. 120 del R.D. 1775/1933, come specificato nella procedura ministeriale stessa per il rilascio del nulla osta minerario per linee elettriche e impianti.
 - Nota prot. n. 0020046 del 26 novembre 2021, acquisita al prot. MiSE n. 35567 del 26 novembre 2021, con cui il Comune di Ostiglia ha trasmesso il parere favorevole di competenza con alcune raccomandazioni.
 - Nota trasmessa con pec del 26 novembre 2021 con cui l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) ha espresso parere favorevole ai fini idraulici con prescrizioni da ottemperare in fase di progettazione esecutiva.
 - Nota trasmessa con pec 11526-P del 29 novembre 2021, acquisita al prot. MiSE 35734 del 29 novembre 2021, con cui la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova ha espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione del progetto, nel rispetto di una serie di prescrizioni;
 - Nota trasmessa con pec del 01 dicembre 2021, acquisita al prot. MiSE 35916 del 1 dicembre 2021, con cui la Regione Lombardia – UTR Val Padana, richiamando il parere dell'AIPO, ha espresso parere favorevole con prescrizioni da ottemperare in fase di progettazione esecutiva.

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 5641 del 30 novembre 2021 con cui la Regione Lombardia ha disposto l'Intesa alla realizzazione del progetto, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui al D.M. n. 354 del 12/08/2021 – con il quale il Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro della Cultura, ha espresso la pronuncia di compatibilità ambientale positiva relativa al progetto;

VISTA la nota 467-2021-88-23 P del 1 luglio 2021 (prot. ingresso MiSE n. 20629 del 1 luglio 2021) con cui la EP Produzione S.p.A. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del



D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con riferimento alla clausola anti-*pantouflage* ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. “[...] di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione a specifici procedimenti riguardanti progetti delle Centrali Termoelettriche della Società EP Produzione S.p.A. per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.”;

VISTA la nota n. 37100 del 10 dicembre 2021 con cui il Ministero della Transizione ecologica, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii., decorso il tempo limite fissato per l'espressione dei pareri di competenza, non essendosi verificate le condizioni per indire la Conferenza di servizi in simultanea ed in considerazione dell'acquisizione del provvedimento positivo di VIA e dell'intesa della Regione Lombardia, ha comunicato la conclusione favorevole della conferenza di servizi asincrona, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001 e la determinazione di procedere alla predisposizione del decreto autorizzativo a firma del Direttore Generale della DG ISSEG del Ministero della Transizione ecologica.

PRESO ATTO che l'istanza presentata è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni, fermo restando le successive valutazioni del Ministero della transizione ecologica in particolare gli adempimenti in materia di esercizio dell'impianto (A.I.A.);

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

D E C R E T A

Art. 1 Autorizzazione

1. La EP Produzione S.p.A., sede legale in Via Vittorio Veneto n. 74 – 00187 Roma, codice fiscale e partita iva 13243061002 - è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del D.L. 7/2002, convertito con modificazioni dalla L. 55/2002 e ss.mm.ii., alla modifica della centrale termoelettrica di Ostiglia (MN) mediante la realizzazione del “Progetto di installazione di una nuova unità a ciclo combinato e interventi di miglioramento ambientale sui gruppi esistenti” compresa la realizzazione delle opere accessorie e indispensabili all'esercizio dell'opera stessa, in conformità al progetto di cui all'art. 2 e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e delle condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate all' art. 4.
2. Il progetto autorizzato, comprensivo delle opere connesse, è dichiarato di pubblica utilità ai sensi dell'art. 1 del D.L. 7/2002, convertito con Legge 9 aprile 2002, n.55.
3. La società EP Produzione S.p.A. è autorizzata a richiedere, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e per l'occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere in progetto, le quali, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, sono opere di pubblica utilità.



4. Salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con i proprietari delle aree interessate, l'emanazione del decreto di esproprio e di costituzione di servitù sulle aree interessate dalle opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001.

Art. 2

Progettazione delle opere

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla EP Produzione S.p.A. con l'istanza nota prot. 460-2020-88-23-P del 20 luglio 2020, successivamente integrata con nota prot. n. 604-2021-88-23-P del 7 settembre 2021 e con istanza di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio prot. 606-2021-88-23-P del 7 settembre 2021, comprensivo delle opere di connessione alla RTN come da benessere di Terna in data 02 agosto 2021 e contenente le modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, rilasciate durante la Conferenza di servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la EP Produzione S.p.A. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica, ai sensi del D.L. 7/2002 e ss.mm.ii..
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la EP Produzione S.p.A. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica, alla Regione Lombardia e al Comune di Ostiglia (MN), nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva alla messa in esercizio della nuova centrale, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

Art. 3

Programma dei lavori

1. La EP Produzione S.p.A. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Lombardia nonché al Comune di Ostiglia (MN), evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. La EP Produzione S.p.A. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato ovvero entro 52 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui sia necessaria una proroga dei termini di cui al comma 3, anche ai fini del



completamento delle procedure AIA, la EP Produzione S.p.A. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica.

Art. 4 **Prescrizioni**

1. La EP Produzione S.p.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, parerie atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La EP Produzione S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari:
 - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
 - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
 - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. La EP Produzione S.p.a. è tenuta inoltre al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:
 - a) **Prescrizioni del Ministero della Transizione ecologica – DG CRESS – emanate con decreto VIA n. 354 del 12 agosto 2021;**
 - b) **Prescrizioni dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)**
 - Gru.
 - Visto il parere dell'ENAV S.p.A., reso con foglio a rif. B), sulla base dell'istruttoria condotta dai tecnici di questa Direzione si comunica la conclusione del procedimento in parola ex art. 2 co.1 L. 241/90 e nulla osta.
 - Inoltre, considerata la altezza della gru n. 1 (95 m AGL dal suolo) e la durata dell'intervento (previsto di 36 mesi), si richiede il segnalamento diurno e notturno della stessa, come di seguito dettagliato.
 - La segnalazione diurna da realizzarsi mediante la colorazione della gru a bande alternate bianche e rosse e quella notturna mediante l'installazione di luci di colore rosso, di tipo omnidirezionale a doppia lampada con continuità di alimentazione, poste sulla cuspide ed alle estremità del braccio, dovranno essere conformi a quanto riportato al cap. 4 par. 11 del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti dell'ENAC.
 - Inoltre, al fine di poter fornire adeguata informazione aeronautica ("NOTAM"), codesta Società dovrà comunicare direttamente ad ENAV (che legge in conoscenza) - sia con riferimento ad ogni gru sia all'autogru - i seguenti dati con un preavviso di



almeno 30 gg. dalla data di inizio lavori:

- posizione della gru espressa in coordinate geografiche sessagesimali WGS 84;
- altezza massima;
- quota al top sul livello del mare;
- lunghezza braccio;
- segnaletica ICAO diurna e notturna adottata;
- data di effettiva attivazione della segnaletica luminosa.
- Al termine dei lavori dovrà essere comunicata l'avvenuta rimozione della gru.

➤ Ciminiera.

- Sulla base di quanto previsto al cap. 4 del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti "valutazione e limitazione ostacoli", visti i pareri formulati, per quanto di competenza, da ENAV S.p.A. con nota rif. B), nonché in esito all'istruttoria valutativa condotta dalla scrivente Direzione, si comunica la conclusione del procedimento in parola ex art. 2 co.1 L. 241/90 in quanto, considerata la posizione, l'entità e la tipologia di quanto proposto, non sussiste un interesse di carattere aeronautico.
- Tuttavia, considerato che il manufatto ha carattere permanente e altezza al top pari a 90 m AGL, anche a tutela del volo a bassa quota, si richiede di dotare lo stesso di segnalazione diurna da realizzarsi mediante la colorazione del manufatto a bande alternate bianche e rosse e quella notturna mediante l'installazione di luci di colore rosso intermittenti a media intensità con continuità di alimentazione, che dovranno essere conformi a quanto riportato al cap. 4 par. 11 del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti dell'ENAC.[...]

c) Prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova

[...] Questo Comando, esaminati gli elaborati tecnici prodotti, ritiene il progetto conforme alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi alle seguenti condizioni, ricordando al contempo i futuri adempimenti a carico del titolare dell'attività.

➤ Condizioni

- Nella realizzazione delle opere dovranno essere utilizzati prodotti conformi alle disposizioni comunitarie applicabili. In particolare per le opere di costruzione, edifici e opere di ingegneria civile, dovranno essere utilizzati prodotti da costruzione conformi al regolamento UE n. 305/2011 del 9/03/2011.
- La progettazione, realizzazione e gestione degli impianti tecnici dovrà essere eseguita a regola d'arte. Si considerano a regola d'arte gli impianti realizzati secondo la vigente normativa e le indicazioni delle guide e norme UNI, del CEI o degli altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'U.E.
- Per gli impianti di produzione calore a servizio della stazione di riduzione gas – generatori di vapore ausiliari inquadrati come attività 74, ferme restando le misure antincendio proposte nella progettazione dell'impianto ed elaborate in relazione tecnica al paragrafo 8.7, dovrà essere prodotta ad integrazione:
 - istanza di valutazione progetto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 151 del 2011 secondo la modulistica e allegati previsti all'art. 3 del D.M. 07/08/2012.
 - Opportuna valutazione rischi legata all'intero ciclo di produzione e utilizzo del calore secondo i criteri vigenti per attività non regolate da specifiche regole tecniche e disposizioni antincendio, a seguito della quale potranno essere individuate ulteriori misure di protezione, eventualmente da integrare, in fase realizzativa.
- Dovrà, inoltre, essere corretta formalmente l'istanza di valutazione progetto per attività 49 in



quanto la potenza dichiarata per il gruppo elettrogeno in relazione tecnica supera i 700 kW ricadendo in attività di categoria C (49.C).

- Dovranno essere fornite planimetrie aggiornate con indicati tutti i percorsi di esodo previsti fino a luogo sicuro e relative lunghezze, all'interno dell'edificio uffici, sala controllo, edifici ausiliari, magazzino, officina ed in tutti i locali/luoghi dello stabilimento che prevedono la presenza di personale a qualsiasi titolo.
- Dovranno essere garantite le distanze di sicurezza degli impianti di distribuzione, di compressione e decompressione gas dalle linee elettriche come previsto al punto 2.6 del D.M. 17/04/2008.
- In prossimità degli impianti che prevedono l'utilizzo di liquidi isolanti infiammabili, olii lubrificanti e/o di raffreddamento dovrà essere reso disponibile per le squadre di soccorso un sufficiente quantitativo di materiale estinguente specifico (polvere/schiuma).
- Per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere osservato quanto previsto dalle Regole Tecniche di Prevenzione Incendi e specificatamente dai D.M. 10/03/1998, dall'allegato I del D.M. 03/08/2015 e ss.mm.ii., D.M. 08/11/2019, D.M. 16/04/2016, D.M. 13/07/2011, dal D.M. 31/07/1934 e dal D.M. 15/07/2014.

➤ **Adempimenti futuri**

- Completate le opere di cui al progetto approvato, per effetto dell'art. 4 del DPR 01/08/2011, n. 151, dovrà essere presentata a questo Comando istanza di sopralluogo e di rilascio del Certificato Prevenzione Incendi mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività per il controllo del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti essendo presenti attività ricadenti nella categoria C dell'allegato 1 del DPR 01/08/2011, n. 151.
- A tal fine dovrà essere utilizzata la modulistica di cui al D.M. 07/08/2012 scaricabile dal sito internet www.vigilfuoco.it (sezione "Amministrazione On Line – Servizi di Prevenzione Incendi – Area Pubblica – Modulistica"), comprensiva di versamento, da quantificare all'atto della richiesta [...]
- Alla predetta istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione tecnica di cui all'allegato II del D.M. 07/08/2012, atta a comprovare la conformità delle opere alla normativa vigente (strutture, finiture, impianti, attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio) [...].
- Qualora codesta Ditta risulti soggetta agli adempimenti di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 dovrà tenere a disposizione tutta la documentazione atta a dimostrare gli avvenuti adempimenti degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo stesso. [...]

d) Prescrizioni di Terna S.p.A.

- [...] tutte le attività relative agli impianti di utenza all'interno della futura SE della RTN 380/132 kV denominata "Ostiglia" dovranno essere condivise con Terna.
- Al fine di concordare tutte le attività che interessano le opere RTN e relativamente ai requisiti dei Vs. impianti, alle apparecchiature di protezione da installare sul Vs. stallo utenti nonché ai telesegnali ed alle telemisure occorrenti per la visibilità dei Vs. impianti sul sistema di controllo di Terna, sarà cura del Proponente prendere accordi con l'Area Dispacciamento Nord-Ovest (struttura Analisi ed Esercizio), anche al fine di stipulare il Regolamento di esercizio.
- Per quanto riguarda i contatori da installare sull'impianto di utenza, sarà cura del proponente contattare la struttura "Misura e Osservazione del Sistema" (metering_mail@terna.it).
- La documentazione di progetto dovrà essere presentata alle competenti Amministrazioni ai



fini del rilascio dell'autorizzazione completa e definitiva alla costruzione ed esercizio degli impianti.

- Qualora il valore di potenza in immissione in rete dell'impianto di cui all'oggetto fosse inferiore o superiore al valore indicato in sede di richiesta di connessione, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente).
- In seguito all'ottenimento delle autorizzazioni, sarà cura del proponente, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione, richiedere alla la soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), da considerarsi come riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti di rete per la connessione.

e) Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli - Ufficio delle Dogane di Mantova

Prima della messa in esercizio del nuovo ciclo combinato - unità 5/OS5 la Società è resa edotta della necessità di aggiornare i profili fiscali in essere presso l'UD Mantova.

f) Prescrizioni del Consorzio di Miglioramento Fondiario S. Stefano

Durante l'esecuzione dei lavori e ad intervento completato, non venga modificato o alterato l'assetto idrico della rete consortile di canali di scolo e irrigazioni.

g) Prescrizioni TIM S.p.A.

Rimane fermo l'obbligo da parte dell'impresa esecutrice dei lavori di scavo di effettuare in via preventiva "assaggi a mano" per la precisa individuazione degli impianti sotterranei, e ciò in virtù del principio per cui l'attività di scavo è da considerare "attività pericolosa" ex art. 2050 C.C., con conseguente assunzione di ogni responsabilità per gli atti illeciti commessi.

h) Prescrizioni Agenzia del Demanio – Dir. Reg. Lombardia

- Si rappresenta che, ai sensi dell'art. 823 del C.C., i beni appartenenti al Demanio Pubblico di qualsiasi categoria, non possono essere oggetto di alienazione né di espropriazione fino a quando, come previsto dall'art. 4 del DPR. 327/2001, non viene effettuata relativa sdemanializzazione.
- Detti beni non possono, altresì, essere assoggettati a servitù reali e nè possono formare oggetto di diritti di terzi se non, in via eccezionale, nella forma della concessione d'uso. Con riguardo alla procedura di cui alla nota in premessa, pertanto, codesto Dipartimento dovrà fare riferimento agli Enti gestori, Regione Lombardia e AIPO, per l'espressione del parere e la formulazione di osservazioni di competenza e, eventualmente, per il rilascio della concessione d'uso delle aree demaniali di interesse.
- Nel caso in cui si contempli la realizzazione di opere inamovibili, sarà necessario acquisire il parere anche di questa Agenzia considerato che, la realizzazione di eventuali opere incide sugli aspetti proprietari e che tutte le opere realizzate sul suolo del demanio pubblico sono "ipso Iure" incamerate alla proprietà demaniale. [...]

i) Prescrizioni del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Ispettorato Territoriale Lombardia (ITLo)

➤ Linea elettrica interrata A.T.

Lo scrivente rimane in attesa di ricevere, da parte della stessa Società Elettrica, il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche, la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate, al fine di avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai



funzionari preposti la prevista verifica tecnica. Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte della Società Elettrica, di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e rilasciare a codesto Ente con competenze autorizzative il conclusivo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopraccitata.

➤ **Tubazioni metalliche interrante**

La concessione del nullaosta è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:

- tutte le opere siano state realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata;
- siano state rispettate tutte le prescrizioni di legge e delle norme tecniche vigenti in materia di coesistenza o di interferenze con linee di telecomunicazioni

Allo scopo di eseguire i previsti controlli, da parte dell'Ufficio scrivente, la Società EP Produzione S.p.A. dovrà comunicare in tempo utile, a mezzo pec:

- la data di inizio e la data presunta di fine dei lavori;
- i riferimenti relativi al presente nulla osta;
- il comune interessato alla posa della tubazione metallica;
- i nominativi e numeri di telefono del responsabile e/o referente del cantiere.”

Con l'occasione s'invita la Società EP Produzione S.p.A., prima di dare inizio ai lavori, di concordare con gli operatori di R.P.C. interessati, eventuali ed ulteriori sistemi di protezione, compresa la possibilità di utilizzo di protezioni catodiche, a tutela dei propri impianti preesistenti, nel rispetto delle normative in materia di coesistenza tra impianti delle rete pubblica di telecomunicazione e la tubazione metallica da realizzare.

La ritardata segnalazione, o la mancanza della stessa, comporterà l'effettuazione di scavi a campione al fine di porre in essere i previsti controlli, con relativi costi a totale carico della Società EP Produzione S.p.A...

Ad ultimazione lavori è fatto obbligo alla Società EP Produzione S.p.A. di inviare la dichiarazione di conformità inerente il rispetto del progetto prodotto e delle norme osservate per la realizzazione dell'impianto sopra descritto.

j) Prescrizioni Comune di Ostiglia (MN)

[...] Vista la destinazione di PGT vigente all'interno della quale ricade l'intervento proposto e vista la complessità del progetto, si chiede che vengano forniti i dati necessari per il calcolo degli oneri di urbanizzazione (primaria, secondaria e smaltimento rifiuti), che la ditta proponente dovrà versare prima dell'inizio lavori, con le modalità di legge previste, al Comune di Ostiglia.

k) Prescrizioni AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po

- In fase di progettazione esecutiva, l'impianto SNAM dovrà rispettare le norme contenute nel Testo Unico sulle Opere Idrauliche "Regio Decreto 523/1904", pertanto gli edifici di nuova costruzione dovranno essere collocati ad una distanza di almeno 10 metri dal piede arginale, mentre gli scavi e le recinzioni si dovranno mantenere oltre la fascia di rispetto di 4 metri dal piede arginale, al fine di tutelare l'arginatura posta a difesa del territorio dal rischio idrogeologico.
- L'argine maestro in questione è interessato da un intervento per "Lavori di adeguamento in quota e della sagoma dell'arginatura maestra del fiume Po nei comuni di Serravalle a Po ed Ostiglia (MNr D. G.R. 542 del 17 settembre 2018 - Interventi PGRA - PROGRAMMA di interventi struttura/i idraulici ed idrogeologici in aree individuate a rischio significativo nel



Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) - così come comunicato alla Società SNAM, tramite p.e.c. del 03/03/2021, prot. 6207, invitata alla Conferenza dei Servizi Asincrona per l'approvazione del progetto definitivo, pertanto la distanza della nuova area tecnica SNAM dovrà essere posizionata tenendo conto del futuro piede arginale, posto a circa 10 metri rispetto all'attuale. [...]

- Resta assolutamente vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro che possa, anche minimamente, alterare forma, altezza e dimensioni normali dell'arginatura, è del pari proibito il deposito di materiali di qualsiasi genere sulle scarpate, sulle banche arginali e nelle fasce di rispetto, al fine di consentire in qualsiasi momento la manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto idraulico, in special modo durante gli eventi di piena del fiume;
- Si evidenzia che i lavori di adeguamento arginale risultano necessari per la pubblica incolumità in quanto l'arginatura in oggetto sarà uniformemente innalzata di circa un metro e adeguatamente allargata per una lunghezza arginale di 3 km circa.
- Si fa presente che, parte del mappale 77 del foglio 51, corrispondente alla fascia di rispetto arginale, è oggetto di procedura espropriativa per pubblica utilità indifferibilità ed urgenza, e sarà acquisito a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico. [...]
- Per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia Idraulica di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904 e della L.R. 4/2016. Pertanto, si dovrà tenere indenne e sollevata l'Agenzia ed i suoi funzionari da ogni richiesta di indennizzi per danni agli impianti non autorizzati, o qualsiasi altro motivo derivante dall'esecuzione dell'opera, anche in relazione all'instaurarsi nel corso d'acqua in argomento di qualsiasi condizione idrometrica, non esclusi gli eventi di piena.

l) Prescrizioni Regione Lombardia-UTR Val Padana

[...] AiPo, in qualità di Autorità Idraulica ed ente gestore del fiume Po, con nota in data 22/11/2021 ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, alla esecuzione dei lavori in oggetto necessari a ristrutturare il gasdotto allacciante la centrale termoelettrica di Ostiglia, posato negli anni '80 in fregio all'argine sinistro del fiume Po e regolarizzato con concessione all'uso dell'area demaniale.

L'Agenzia, come già comunicato, ricorda che l'argine maestro in questione sarà a breve interessato dai lavori di adeguamento della sagoma e della quota, già ricompresi nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) e finanziati dalla Giunta Regionale con D.G.R. 542/2018.

In particolare viene indicato che le particelle 78 e 79 del foglio 51 del Comune di Ostiglia, sulle quali fu interrato l'oleodotto esistente, a seguito dei lavori sopra indicati saranno inglobate nel corpo arginale, pertanto le nuove condotte dovranno essere riposizionate su nuovo sedime intervenendo con l'esproprio se di proprietà privata o, come esplicitato dall'Agenzia del Demanio con nota del 10/11/2021, con nuova concessione demaniale se intestate al Demanio dello Stato o al Demanio Pubblico dello Stato.

La domanda di concessione dovrà essere inoltrata seguendo le procedure dell'applicativo SIPIUI, come indicato sul portale di Regione Lombardia alla pagina dedicata.

m) Prescrizioni Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova

- Per quanto concerne le opere di mitigazione verso nord, nei confronti del Cimitero Monumentale di Ostiglia, sia implementato quanto previsto nel progetto, prevedendo una fascia verde a più livelli che comprenda vegetazione mista arborea e arbustiva di essenze autoctone. Le specie scelte dovranno avere altezze adeguate a mitigare quanto più possibile le strutture più elevate. Siano incrementate anche le mitigazioni arboree verso sud, al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico nel contesto visibile dall'Argine del Po;



- Si valuti la possibilità di interrimento degli elettrodotti che si dipartono dalla Stazione elettrica della Centrale, almeno fino alla intersezione con la S.P. 482 e l'argine medesimo, al fine di evitare l'introduzione di elementi di disturbo visivo nel contesto paesaggistico godibile dall'argine del fiume Po. Qualora, per ragioni esclusivamente tecniche, non sia possibile tale soluzione, dovranno essere previste ulteriori misure mitigative (es. colorazione sostegni, morfologia sostegni, ecc.);
- In relazione alle porzioni dell'impianto per le quali è prevista una colorazione azzurra, si preferisca una tinta grigio chiaro o grigio/verde che consente una mitigazione più efficace, in particolare da viste ravvicinate o sopraelevate;
- In merito al nuovo impianto di derivazione PIDI (edificio di tipologia B5 e area pertinenziale), la finitura delle pareti sia realizzata in intonaco tinteggiato nei colori delle terre naturali, la copertura sia in color coppo o testa di moro, la nuova strada di accesso sia realizzata in materiale naturale non bituminoso, la recinzione perimetrale sia in colore verde e gli elementi vegetali di mitigazione siano scelti tra specie aventi altezze adeguate a dissimulare la presenza degli elementi tecnologici;
- Sotto il profilo della tutela archeologica, per tutte le operazioni di scavo dovrà essere prevista l'assistenza in corso d'opera da parte di archeologi qualificati, operanti sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza.

n) Prescrizioni Agenzia delle accise, dogane e monopoli (prima della messa in esercizio)

- provvedere all'installazione di idonei sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini;
- Effettuare l'accertamento quantitativo dell'energia elettrica, sia in immissione che in prelievo;
- Provvedere all'installazione di strumenti di misura per la discriminazione di eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali differenti;
- Effettuare l'aggiornamento dei profili fiscali in essere presso l'UD Mantova;
- adempiere agli obblighi e ad ogni altra previsione contenuta nel D. Lgs. 26.10.1995, n.504, applicabili al caso di specie.

o) Prescrizioni della Regione Lombardia (espresse con DGR di intesa 5641 del 30/11/21)

- L'Intesa regionale è subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui al D.M. n. 354 del 12/08/2021 – con il quale il Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro della Cultura, ha espresso la pronuncia di compatibilità ambientale positiva relativa al progetto

4. Ai fini di cui ai precedenti commi, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la EP Produzione S.p.A., è tenuta a trasmettere al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Lombardia e al Comune di Ostiglia un rapporto semestrale concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.

Art. 5



Esercizio ai fini ambientali

1. L'esercizio dell'impianto ai fini ambientali, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), nei termini previsti dalla normativa in materia e richiamati in premessa.

Art. 6

Pubblicazione e ricorsi

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito *Internet* del Ministero della Transizione ecologica (<http://www.minambiente.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)